



Comune di Vaglia

Città Metropolitana di Firenze

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNO 2026

Visti:

- l'art. 11 della legge n. 431/1998, che istituisce il "Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione";
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 07/06/1999;
- le deliberazioni della Giunta regionale Toscana n. 154 del 16/02/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/07/2026, nonché la propria determinazione di approvazione del presente bando.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO

che a partire dalla data del **18 Settembre 2026 fino al 09 Ottobre 2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel territorio del Comune di Vaglia (D.G.R.T 402/2020 art. 3.1 a);
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea, in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'U.E. a condizione di essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitare regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs 286/1998).
- 4) avere il proprio "stato civile" certificato all'Anagrafe comunale. La dicitura "stato civile ignoto" risultante in Anagrafe indica che il dato non è conosciuto dall'Anagrafe comunale ed è motivo di esclusione della domanda.

Il soggetto il cui stato civile risulti ignoto all'Anagrafe comunale (in questo caso la domanda sarà accolta con riserva) deve provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio Anagrafe la documentazione necessaria - comunque entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso gli elenchi provvisori. In sede di ricorso sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio Anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

I cittadini stranieri il cui stato civile risulti ignoto all'Ufficio Anagrafe devono presentare al momento della presentazione della domanda o entro i termini previsti per i ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria, certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della prefettura competente o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete

accreditato presso il consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesti la conformità all'originale.

I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione dello Stato di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quello Stato.

- 5) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - 6) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale agevolata;
 - 7) essere titolare di un **contratto di locazione per abitazione principale** relativo ad un alloggio **corrispondente alla residenza anagrafica**, sito nel territorio del Comune di Vaglia e di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali o per il quale il proprietario si sia avvalso comunicandolo al conduttore del regime della cedolare secca. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
 - a) Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.
 - b) Nel caso di residenza nell'alloggio di due o più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei presenti nell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.8).
 - 8) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Vaglia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); è possibile presentare la domanda di contributo se l'alloggio di proprietà o in usufrutto, posto ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Vaglia, è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo (come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019) (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 c); si considera inadeguato quando vi siano due o più persone a vano utile, così come definito dall'allegato C della L.R. n. 2/2019¹;
 - 9) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 d).
- I requisiti di cui ai punti 7) e 8) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente anche per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza di presentazione delle domande.
- 10) le disposizioni di cui al punto 7) e 8) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 e):
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

¹ Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a mq. 14, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a mq. 14, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. È altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari a mq. 9 e inferiore a mq. 18. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a mq. 28, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq. 9. L'alloggio mono stanza è comunque considerato equivalente ad un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a mq. 28, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq. 9.

- 11) valore del patrimonio mobiliare non superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 f);
- 12) non superamento del limite di **40.000,00 euro** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal punto 9) e 11) (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1 g);
- 13) certificazione dalla quale risulti il valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del **D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159** e succ. modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro **32.724,49** e **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro **16.500,00**;

Requisiti per essere inseriti nella fascia A:

VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
fino a Euro € 16.114,80	non inferiore al 14%

Requisiti per essere inseriti nella fascia B:

VALORE ISE	VALORE ISEE	Incidenza Canone/VALORE ISE
Da Euro € 16.114,80 a Euro € 32.724,49	Non superiore a Euro 16.500,00	non inferiore al 24%

Il canone annuo è considerato al netto degli oneri accessori.

Le attestazioni ISEE dovranno essere state rilasciate dopo il 1° gennaio 2026, in caso di imminente scadenza dei termini previsti dal bando potrà essere presentata la ricevuta di presentazione DSU. L'Ufficio acquisirà successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo INPS riservandosi di escludere la domanda qualora il valore ISE/ISEE non corrisponda ai requisiti richiesti per la partecipazione;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **"ISE zero"** è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di **dichiarazione del richiedente circa la fonte di sostentamento e dichiarazione del soggetto sostenitore, circa l'aiuto economico erogato**. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

A parziale eccezione di quanto indicato nell'art. 5 del presente bando, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

- 14) **I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2026.**

- 15) **Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune prevede l'esclusione totale dal contributo affitto o l'erogazione solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione. (D.G.R.T. 851/2025).**

Art. 2 Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013).

Art. 3 Canone di locazione di riferimento

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione **regolarmente registrato**, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti ai punti 1,2,3,4,9 dall'art. 1 del presente bando.

Art. 5 Documentazione obbligatoria

- Qualora il richiedente dichiara "ISE zero" o comunque un ISE/ISEE inferiore o incongruo rispetto al canone di affitto, dovrà essere allegata certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o una dichiarazione sostitutiva relativa alla fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare unita ad una dichiarazione sostitutiva del soggetto terzo sostenitore che consente il pagamento del canone di locazione.
- Contratto locazione regolarmente registrato;
- Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro per l'anno in corso o comunicazione del proprietario di opzione cedolare secca;
- Ricevute pagamento relative al canone di locazione dei mesi da gennaio a dicembre 2026. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un'unica ricevuta.

Valgono come ricevute le copie dei bonifici bancari e in caso di bonifico on-line dovranno essere corredate dalla certificazione bancaria dell'avvenuto invio del bonifico.

Entro il 11 gennaio 2027 dovranno essere consegnate tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2026.

- Nel caso di morosità dei canoni di locazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante i mesi di morosità del 2026;
 - b Dichiarazione sostitutiva da parte del locatore, attestante i mesi di morosità, con la quale accetta l'eventuale contributo a sanatoria della morosità (anche per un importo minore del debito) con l'impegno di interrompere e/o di non intraprendere procedure di sfratto per l'anno 2026. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento di identità del locatore stesso.
- Copia di idoneo documento di identità valido;
- Copia di certificato ASL per i soggetti con invalidità superiore ai 2/3 o con handicap grave ai sensi della L. 104/92.

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dall'amministrazione, reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vaglia o sul sito web del Comune all'indirizzo: (<http://www.comune.vaglia.fi.it>) con allegato un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Le domande potranno essere presentate al Comune di Vaglia entro il termine perentorio del **09 OTTOBRE 2026**, con le seguenti modalità:

- dal proprio eventuale indirizzo PEC alla PEC del Comune di Vaglia: comune.vaglia@postacert.toscana.it
- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Vaglia, Piazza Corsini n. 3 - 50036 Vaglia (FI), nei seguenti orari:
lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Art. 7 Selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è unica e distinta in due fasce formate sulla base della diversa percentuale di incidenza canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

- **Fascia A:** soggetti con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS (pari a € 16.114,80) con percentuale di incidenza canone/ISE **non inferiore al 14%**;
- **Fascia B:** soggetti con valore ISE non superiore a € 32.724,49 con incidenza canone/valore ISE **non inferiore al 24%**; Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Il valore ISE da considerare quale requisito è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario. Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

La posizione in graduatoria dipende altresì dal punteggio assegnato in base agli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

- | | |
|---|---------|
| 1. conduttore ultrasessantenne con nucleo familiare composto da una o due persone | PUNTI 1 |
| 2. presenza nel nucleo di soggetto con invalidità superiore ai 2/3 o di handicap grave ai sensi della L.104/92 | PUNTI 1 |
| 3. nucleo mono genitoriale con uno o più minori a carico | PUNTI 1 |
| 4. nucleo con almeno 3 minori a carico | PUNTI 1 |
| 5. nucleo familiare che nel 2025/2026 ha rinnovato/stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o situazione equiparabile, debitamente documentata | PUNTI 1 |

Art. 8 Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la regolarità e la veridicità delle autocertificazioni. Provvede altresì a collocarle nella graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Responsabile del Settore competente, entro il **13/10/2026** procede all'adozione della graduatoria **provvisoria** dei partecipanti che rimarrà affissa all'albo per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria con le modalità descritte all'art. 9, entro il **23 Ottobre 2026**. Qualora, entro i termini, non sia pervenuta alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale appositamente costituita.

Dopo l'esame dei ricorsi pervenuti e in seguito alle decisioni prese dalla Commissione, verrà approvata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Non saranno effettuate comunicazioni personali agli indirizzi dei richiedenti, in quanto le graduatorie provvisoria e definitiva saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito dell'Amministrazione Comunale; la pubblicazione ha valore di notifica.

Qualora, per necessità di supplementi istruttori, le date sopra indicate per la definizione delle graduatorie provvisoria e definitiva non potessero essere rispettate sarà data informazione sul sito istituzionale del Comune di Vaglia.

Art. 9 Modalità per il ricorso sulla graduatoria provvisoria

Contro la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione entro il termine della pubblicazione all'Albo.

Il ricorso che dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore I - Servizi alla Persona del Comune di Vaglia Piazza Corsini, 3 - 50036 Vaglia (FI), dovrà pervenire entro e non oltre il **23 Ottobre 2026**.

L'Amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale.

Art. 10 Calcolo del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse annue disponibili.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

Fascia A : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

Fascia B : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Se le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Toscana per l'annualità 2026 e quelle integrative reperite dall'Ente nel proprio Bilancio 2026 non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di fascia A, il contributo potrà essere erogato in percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e sarà destinato prioritariamente per la copertura della fascia A.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse.

Il contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R.T 851/2025 Allegato A punto 5.3).

Art. 11 Validità della graduatoria e decorrenza del contributo

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che a tali effetti conserva la sua validità per l'anno 2026.

Il contributo decorre dal 01 Gennaio 2026 o dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nel territorio del Comune o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data di decorrenza del bando ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

I contributi di cui al presente bando saranno erogati **nei limiti delle dotazioni annue 2026 assegnate** all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio 2026.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, se non rientrano nei casi di morosità di cui all'art. 5 del presente bando, copia delle ricevute di pagamento del canone entro e non oltre la data del **11 Gennaio 2027**.

Come previsto dall'art. 7 comma 2 bis del Decreto legge 13.09.2004 n. 240 convertito con modifiche dalla Legge 12.11.2004 n. 269 in caso di morosità del conduttore, il Comune ha facoltà di erogare il contributo al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima; l'erogazione è subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegato documento di identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente fino alla pubblicazione del bando contributo affitti dell'anno **2026**.

Il contributo regionale e comunale non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno per alloggio.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 13 Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato agli eredi. A tal fine, pena decadenza dal beneficio, gli eredi dovranno presentare entro 60 gg. dalla morte del beneficiario una richiesta scritta con allegata certificazione (atto notorio o simili) da cui risulti il loro stato di eredi e le ricevute attestanti il pagamento del canone di affitto fino alla data del decesso del richiedente;

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio del Comune il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e successive modificazioni, il Comune procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con aggravio degli interessi legali.

Nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 15 Trattamento dati (Privacy)

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vaglia, contattabile all'indirizzo privacy@comune.vaglia.fi.it.

Art. 16 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019 e ss.mm.ii, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla D.G.R.T n. 154 del 16/02/2026 e al D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e relativi decreti di attuazione.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore I –Servizi alla Persona del Comune di Vaglia e-mail: l.caradossi@comune.vaglia.firenze.it

Il Referente è la Sig.ra Elisa Zannelli tel. 055/5002438 e-mail: e.zannelli@comune.vaglia.firenze.it.

Vaglia li, 17 Settembre 2026

Il Responsabile del Settore I
(Servizi alla Persona)
Luca Caradossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa